



---

**REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE  
TOSCANA DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE  
CONTINUA**

---

**approvato nella seduta di Consiglio del 6 Marzo 2023 - Del. 33**



## IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TOSCANA

### *CONSIDERATO che*

- la definizione internazionale adottata dall'International Association of Schools of Social Work (IASSW) e dall'International Federation of Social Workers (IFSW) (2014) definisce il servizio sociale quale professione basata sulla pratica e disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone;
- la dichiarazione sui principi etici del lavoro sociale globale (IFSW 2018) afferma che: "Gli assistenti sociali devono possedere le qualifiche richieste e sviluppare e mantenere le abilità e le competenze richieste per svolgere il proprio lavoro." (art. 9.2);
- i "Global standards for social work education and training" (IASSW-IFSW 2020) intendono promuovere l'integrazione tra la formazione, la pratica e la ricerca nel campo del Servizio Sociale, capacità di pensiero critico, riflessivo e impegno verso l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che "il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati"; e prevede altresì che, al fine di rendere i servizi sociali di qualità soddisfacente, "sono necessari appropriati meccanismi di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti sociali professionisti nell'ambito degli Stati europei";
- la legge 23 marzo 1993, n. 84 istituisce l'Ordine professionale degli Assistenti sociali e il relativo Albo professionale;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove per l'esercizio della professione di assistente sociale;
- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio dell'Ordine professionale degli Assistenti sociali, nonché le relative funzioni attribuite al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione";
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento, da emanarsi previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, "a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua";
- all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- il Codice Deontologico dell'assistente sociale (2020), nel preambolo, recita: "L'assistente sociale è

tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto – riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione. [...] L'assistente sociale [...] in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione”;

- il Codice Deontologico, inoltre, statuisce l'obbligo della formazione continua “al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico” e quello della corretta rendicontazione della stessa “per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine”;
- la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

#### *VISTI*

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti;
- il Piano nazionale Anticorruzione del CNOAS per il triennio 2022-2024, adottato, da ultimo con delibera n. 6 del giorno 14 gennaio 2022;
- che nella seduta di Consiglio del 22 luglio 2022 è stata approvata la bozza dello schema del nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 da sottoporre al Ministero della Giustizia;
- che la bozza dello schema del nuovo Regolamento per la Formazione Continua, è stata redatta anche sulla base del confronto con gli Soggetti autorizzati e i Consigli regionali e con questi ultimi è stata condivisa in data 28 luglio 2022;
- la Determina del Presidente n. 10 del 14 ottobre 2022 con cui il nuovo Regolamento per la Formazione Continua è stato approvato e trasmesso al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere;
- la Delibera del Consiglio nazionale n. 200 del 22 ottobre 2022 con cui è stata ratificata la Determina di cui sopra;

#### *PRESO ATTO*

- del parere favorevole del Ministro della Giustizia al succitato testo, pervenuto in data 28 dicembre 2022, con nota m\_dg.GAB.27/12/2022.0040431.U;
- del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22 Ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1 Gennaio 2023;
- che il suddetto Regolamento, all'articolo 5, comma 2, prevede che il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali predisponga e deliberi un Regolamento di funzionamento interno che regola la Commissione Consultiva Regionale per l'Autorizzazione della Formazione Continua;

*ADOTTA*

il Regolamento di funzionamento interno per la Commissione Consultiva Regione Toscana per la Formazione Continua degli Assistenti sociali così come di seguito articolato.

Nella seduta del Consiglio Regionale del 06 Marzo 2023 si approva il seguente documento.

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina le attività e il funzionamento della Commissione Regione Toscana per l'Autorizzazione alla Formazione Continua stabilito che le norme contenute nel Regolamento Nazionale in vigore dal 1 Gennaio 2023 costituiscono il riferimento per l'azione della Commissione Regionale stessa.

### **Art. 2 - Obiettivi formativi**

La formazione continua è finalizzata al mantenimento e allo sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, che attenga alle funzioni svolte e alle materie oggetto dell'esercizio professionale, secondo la normativa vigente, i valori e i principi della professione contenuti nel Codice Deontologico.

### **Art. 3 - Attribuzioni del Consiglio Regionale dell'Ordine**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana (di seguito il Consiglio) attribuisce con deliberazione, previo parere motivato della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua (di seguito la Commissione), esclusivamente ex ante, i crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di propria competenza.
2. Il Consiglio determina con deliberazione, previo parere motivato della Commissione le valutazioni circa le richieste di esonero e attività ex post;
3. Il Consiglio, anche di concerto con altri Consigli Regionali, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispone ed invia al Consiglio Nazionale, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.
4. Il piano formativo annuale deve includere attività formative aventi per oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e deve contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.
5. Il Consiglio realizza il programma, anche di concerto con altri Consigli Regionali, il Nazionale o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.
6. Il Consiglio favorisce la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute e per eventi di significativo rilievo e valore tecnico e scientifico, anche attraverso la stipula di accordi con soggetti locali pubblici e privati e del Terzo Settore
7. Il Consiglio, in collaborazione con la Fondazione Assistenti Sociali Toscana potrà organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al Regolamento .
8. Il Consiglio garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.
9. Il Consiglio regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti: entro il 31 Dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina tutti coloro che sono rimasti inadempienti nel triennio precedente;
10. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, il Consiglio comunica al CNOAS un report delle segnalazioni e dei procedimenti avviati e conclusi mediante l'apposito schema informatizzato;
11. Il Consiglio regionale svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa e redige all'uopo apposito Regolamento.

#### **Art. 4 - Composizione e durata della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua**

1. Il Consiglio delibera i membri della Commissione da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti scelti tra i Consiglieri dell'Ordine (membri interni). La commissione può essere integrata da soggetti esterni al Consiglio, ovvero da Assistenti Sociali di comprovata esperienza nel campo della formazione o componenti non iscritti all'albo purché avvenga temporaneamente per questioni specifiche.
2. La previsione della presenza di esperti esterni deve essere legata ad attività specifiche e motivi contingenti. La loro presenza, proposta dalla commissione, va deliberata dal Consiglio e rientra tra quegli incarichi che possono essere dati in via fiduciaria sulla base di quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità. Nella delibera vanno previsti sia la durata dell'incarico, sia il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione ai lavori della commissione.
3. La Commissione definisce al suo interno un Presidente dandone comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
4. Ai membri interni della Commissione è riconosciuto un gettone annuale per l'attiva svolta, in particolare per l'attività di valutazione delle attività formative in relazione alla presenza alle sedute della stessa commissione, così definita:
  - Frequenza pari o superiore all'80% del numero di commissioni e partecipazione per la totale sua durata: totale indennità annuale;
  - Frequenza pari o superiore al 50% del numero di commissioni e partecipazione per la totale sua durata: 50% dell'indennità annuale;
  - Frequenza inferiore al 50% del numero di commissioni e partecipazione per la totale sua durata: assenza indennità.
5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi qualora sussista un possibile conflitto d'interesse relativamente all'evento da accreditare.

#### **Art. 5 - Insedimento della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua**

1. 1. Nella riunione d'insediamento della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio, si dovrà procedere:
  - a. alla nomina del Presidente della Commissione, che fissa le convocazioni per le sedute successive;
  - b. alla predisposizione di un O.d.g dei lavori della Commissione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

#### **Art. 6 - Sedute della Commissione**

1. La commissione può riunirsi presso la sede dell'Ordine previa tempestiva convocazione scritta mediante convocazione a mezzo posta elettronica, a firma del Presidente della Commissione, ovvero presso altra sede scelta dai membri stessi, ovvero in modalità da remoto.
2. Le sedute sono ordinariamente una volta al mese, precedenti alle sedute del Consiglio, ma la Commissione può organizzare sedute straordinarie per comprovate necessità.
3. Le sedute sono convocate e previste nei giorni e negli orari in sede di Consiglio del mese precedente alle stesse, solitamente nel giorno del mercoledì antecedente il Consiglio.

4. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti.
5. I componenti impossibilitati alla presenza nelle sedute convocate dovranno comunicare a mezzo mail con almeno 72 ore di anticipo la propria assenza al Presidente di Commissione comprovata da esigenze e necessità. Si escludono da tale fattispecie, necessità inderogabili e impreviste.
6. La Commissione presenta alla prima seduta utile del Consiglio le proposte in merito alle valutazioni e ai pareri relative alle istanze trattate.

#### **Art. 7 - Attribuzioni della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua**

1. La Commissione esprime parere al Consiglio per l'attribuzione ex ante di crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza.
2. Il parere espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione della tipologia, durata e qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati in base al Regolamento per la Formazione continua in vigore;
3. La Commissione collabora con il Consiglio per l'attività di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti circa la sua funzione consultiva; ne consegue che la Commissione renderà la propria attività di vigilanza sopra in Consiglio, per attività valutative e decisorie, essendo di esclusiva competenza del Consiglio.
4. Il Consiglio demanda l'attività istruttoria ed i pareri sulle richieste di convenzione, partenariato e/o cooperazione in relazione ad eventi formativi ai sensi dell'art 7 comma 5 del DPR 137/2012 in virtù della propria funzione consultiva.
5. La Commissione esprime parere al Consiglio per l'attribuzione di crediti alle attività ex post presentate dagli iscritti all'albo regionale;
6. La Commissione esprime parere al Consiglio per l'accoglimento o il diniego delle richieste di esonero presentate dagli iscritti all'albo regionale.
7. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione, che mantiene funzioni consultive, viene sottoposto alla decisione del Consiglio.
8. La Commissione elabora report periodici sull'attività di propria competenza o su apposita richiesta del Consiglio Regionale.
9. La Commissione valuta in merito ai quesiti degli iscritti di pertinenza del CROAS Toscana.

#### **Art. 8- Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati**

1. Il CROAS è competente circa l'attribuzione dei crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel proprio territorio e non rientranti in quelli di competenza del CNOAS. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della propria Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, delibera i crediti assegnati.
2. I soggetti che intendono ottenere l'accreditamento ex ante di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio regionale, domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi che intendono realizzare, almeno 30 giorni prima la data di svolgimento dell'evento stesso. La domanda deve essere corredata da documentazione dettagliata, come indicato dalla scheda 5 del Regolamento per la formazione continua, oltre che, se necessario, dal comma 8, articolo 9, con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in



relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. La Segreteria del Consiglio sostiene le attività della Commissione e del Consiglio attraverso attività amministrative e istruttorie in relazione alle richieste pervenute.

3. Il Consiglio regionale può richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio regionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Annualmente il CNOAS e i Consigli Regionali con apposita delibera, definiscono il contributo dovuto per i diritti di segreteria relativi al riconoscimento degli eventi formativi. I diritti di segreteria tengono conto delle spese che sostengono i Consigli per il funzionamento delle procedure.
5. Attualmente, il Consiglio Regionale dell'Ordine applica quale diritto di segreteria il versamento di Euro 50,00 per le richieste di accreditamento da parte di agenzie autorizzate CNOAS ed Euro 100,00 per le richieste di accreditamento da parte di agenzie non in possesso di autorizzazione e in regime di cooperazione con il CROAS Toscana. Le agenzie formative, al momento dell'inserimento della richiesta, devono allegare copia del versamento o del bonifico bancario effettuato;
6. Il Consiglio regionale si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.
7. In caso di silenzio protratto oltre 45 giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.
8. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri previsti dal Regolamento per la Formazione continua in vigore, sulla base di apposita domanda dell'Assistente sociale interessato e corredata da adeguata documentazione.
9. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per le ore previste, un attestato di partecipazione che contenga nome e cognome del partecipante, il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, l'identificazione dell'evento (ID) e che la attestazione di frequenza di almeno 80% del monte orario dell'evento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.

#### **Art. 9 – Calcolo dei crediti**

1. Il calcolo dei crediti avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la formazione continua. Il numero massimo di crediti previsto dal regolamento per ogni evento formativo è pari a 45 crediti.
2. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività formativa. Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche (ad esempio, le fasi di saluti istituzionali);
3. La modalità del sistema informatico di rilevazione delle presenze attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria è obbligata per gli enti autorizzati dal Consiglio nazionale. Gli enti pubblici ed i soggetti convenzionati con il Consiglio nazionale o con il Consiglio regionale, potranno utilizzare per la rilevazione delle presenze, sia le apparecchiature messe a disposizione dai Consigli regionali o dal



Consiglio nazionale, sia le modalità pregresse (fogli presenza e successivo accesso all'area riservata da parte degli iscritti per il caricamento dei crediti), purchè contenenti le informazioni necessarie.

4. La Commissione acquisisce le comunicazioni dei soggetti formatori inerenti eventuali variazioni relative all'attività formative e agli eventi. In tali casi, la Commissione può prevedere la rivalutazione del parere espresso.

#### **Art. 10 – Esoneri**

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi previsti dal Regolamento per la formazione continua in vigore. La richiesta di esonero viene valutata dalla Commissione su richiesta dell'interessato attraverso l'apposita piattaforma informatica Area Riservata attraverso l'analisi degli elementi contenuti nell'istanza e delle eventuali precedenti richieste dell'interessato.
2. L'esonero accolto consegue la proporzionale riduzione dei crediti formativi, compresi quelli deontologici, da acquisire nel corso del triennio.
3. L'istanza per l'ottenimento dell'esonero deve essere inserita al termine della causa/evento che ha generato l'impedimento circa l'assolvimento dell'obbligo formativo e comunque entro il 31/03 dell'anno successivo al termine del triennio formativo, oltre che per un periodo di tempo prevedibile e non a lungo termine.
4. La Commissione può richiedere all'interessato documentazione integrative ai fini dell'espressione del parere, il quale tiene conto della gravità e della specificità della situazione presentata dall'iscritto.
5. Il CROAS accoglie o rigetta con apposita delibera la richiesta di esonero entro 45 giorni dalla richiesta dell'interessato e segnala alle autorità competenti, oltre che al Consiglio Territoriale di Disciplina le dichiarazioni medeci.

#### **Art. 11 – Attività ex post**

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale può riconoscere maturati i crediti formativi e deontologici relativi alle attività ex post, esclusivamente per quelle attività e nei casi previsti dal Regolamento Nazionale in vigore;
2. La richiesta di accreditamento di una attività ex post viene valutata dalla Commissione su richiesta dell'interessato attraverso l'apposita piattaforma informatica Area Riservata.
3. La richiesta viene valutata attraverso l'analisi degli elementi contenuti nella istanza
4. La Commissione può richiedere all'interessato documentazione integrative ai fini dell'espressione del parere.

#### **Art. 12 - Convenzioni, collaborazioni e patrocini**

1. Il Consiglio non necessita di autorizzazione per organizzare eventi formativi; inoltre secondo quanto disposto dall'art.7 comma 5 del DPR 137/2012, è previsto che essi possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati. La locuzione "in convenzione e/o cooperazione" racchiude differenti fattispecie di accordo, quali protocolli di intesa, convenzioni-quadro, partenariati, patrocini che permettono di cooperare nella realizzazione degli eventi formativi. La scelta della tipologia di collaborazione con il soggetto che intende realizzare l'evento formativo viene valutata dal CROAS e può essere dedicato esclusivamente agli iscritti della Regione Toscana.

2. Il Consiglio stipula convenzioni con soggetti istituzionali (enti pubblici, università, ministeri, aziende sanitarie ecc.), pubblici e privati, di comprovata esperienza nel settore della formazione dedicata specificatamente al Servizio Sociale Professionale. Tali accordi riguardano esclusivamente gli enti pubblici ed i soggetti privati, con sede legale nel territorio regionale di competenza. I soggetti richiedenti una convenzione/cooperazione devono dichiarare di non avere altri accordi in essere con alcun altro CROAS.
3. Il Consiglio, su consultazione della Commissione, monitora le richieste delle Agenzie, Soggetti ed Enti del territorio regionale di competenza, al fine di valutarne le collaborazioni e relazioni adeguate.
4. Gli accordi saranno strutturati sulla base della tipologia prescelta e i format presenti sulla piattaforma nazionale. Tali accordi, solo dopo essere inseriti nel Registro nazionale, permetteranno la possibilità di istanza di accreditamento.
5. I Consigli regionali cureranno con periodicità bimestrale la comunicazione al Consiglio nazionale delle tipologie di convenzioni/cooperazioni sottoscritte, al fine di creare un unico archivio dei soggetti organizzatori di eventi formativi, siano essi autorizzati o convenzionati.

#### **Art. 13 – Utilizzo Piattaforma Informatica**

1. Per le attività di accreditamento eventi, attività formative ex post e richieste di esonero la Commissione utilizza esclusivamente le piattaforme informatiche del CROAS e del CNOAS e i format previsti e adottati ad uso interno ovvero presenti sulla piattaforma nazionale.
2. Ogni consigliere componente della Commissione dispone di proprie credenziali per l'accesso alle Piattaforme.
3. Per le attività di propria competenza, la Commissione prevede il supporto amministrativo e istruttorio della Segreteria dell'OAS Toscana.

#### **Art. 18 - Norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al “Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali” approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22 ottobre 2022 ed in vigore dal 1 gennaio 2023. Quanto sopra indicato è trattato secondo quanto previsto dalla normativa italiana e europea sul trattamento dei dati e della privacy.

Si allegano modulistica per sottoscrizione relazioni di Cooperazione e Convenzione con il CROAS Toscana.